



# CITTA' DI BARLETTA

Città della Disfida  
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Ordinanza Sindacale: Obbligo di raccolta delle deiezioni e obblighi di condotta per i proprietari di cani.**

## Il Sindaco

Premesso che,

- sulla base della ordinanza sindacale n. 94 del 27 ottobre 2010 il Comune di Barletta ha già adottato misure a tutela della pubblica incolumità atte ad impedire episodi causati da comportamenti scorretti nella conduzione di animali negli spazi pubblici o aperti al pubblico che necessitano di adempimenti ai mutamenti normativi e territoriali;
- continuano a pervenire frequenti segnalazioni da parte dei cittadini e di rappresentanti delle attività pubbliche sulla persistente e diffusa abitudine di proprietari di cani di non rimuovere gli escrementi negli spazi pubblici o aperti al pubblico;
- la sporcizia di escrementi sul suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc...) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani sporcato dagli escrementi degli animali provoca notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani;
- Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in zone urbane e in particolare nei parchi pubblici;

Preso atto, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori.

Ritenuto opportuno provvedere che i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi.

Ritenuto, altresì, doveroso favorire una più consona convivenza sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, le aree destinate al gioco dei bambini ed i giardini pubblici;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e contrastare i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio.

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Visti

- il Testo Unico delle leggi Sanitarie del 27/07/1934;
- la Legge Regionale n. 13/89;
- il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320;
- l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3/3/2009;
- l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali n. 267/00 ;

## ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

### 1. Raccolta deiezioni:

- ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
- in nessun caso può essere ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni e comunque che non si provveda alla raccolta delle deiezioni.

### 2. Accesso in aree attrezzate a giochi per bambini:

- di vietare l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;

### 3. Detenzione strumenti idonei di pulizia:

- ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta e rimozione delle deiezioni;
- quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato negli appositi contenitori per le deiezioni canine o comunque in appropriati portarifiuti.

### 4. Condotta dei cani:

- è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
- è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire l'idonea custodia dell'animale;
- il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane;
- i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

### 5. Esenzioni:

- sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;
- fermo restando tutti gli obblighi sono esenti quelli per l'utilizzo del guinzaglio e della museruola nelle apposite aree di sgambamento destinate ai cani purchè, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori/conduttori, non si determinino danni alle piante, cose o ad altri cani presenti.

### 6. Sanzioni:

- La violazione alle norme riguardanti i punti n. 1, 3 e 4 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;

- il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta degli importi sopra indicati, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;

#### DISPONE

- Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio online.
- La notifica della presente, ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze anche in materia di vigilanza sull'osservanza di quanto prescritto:
  - all'Asl Bt - Servizio Veterinario;
  - al Comando di Polizia Municipale;
  - al Comando di Polizia Provinciale;
  - alle Forze dell'Ordine;
  - al Dirigente Settore Ambiente e Servizi Pubblici;
  - all'Amministratore Unico della Bar.S.A. Spa;
  - alle Guardie ecologiche volontarie;
  - alle Guardie Zoofile volontarie.
- L'invio alla Prefettura Barletta Andria Trani.

Il Dirigente del Settore  
arch. Donato Lamacchia

Il Sindaco  
Pasquale Casella  
